

Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Direzione Casa Circondariale N.C.P. VIBO VALENTIA

Prot. n. 989 de 21/02/2015

Vibo Valentia 19 gennaio 2015

All'O.S. UILPA

E pc.

Al Dott. Luigi Pagano

Al Dott Salvatore Acerra
D.G. del Provveditorato Regionale
Amministrazione Penitenziaria

CATANZARO

Al Dott. Riccardo Turrini Vita D.G. dell'Ufficio del personale e formazione c/o D. A. P

ROMA

Al Garante della protezione dei dati personali

> Al Sig. Eugenio Sarno Segretario Generale UILPA PENITENZIARI

OGGETTO: Riscontro nota prot.n.206/14 dell' /12/2014 "Operatori del Corpo di Polizia Penitenziaria affetti da patologie psichiche. Comunicazioni"

Con riferimento a quanto in oggetto si rappresenta quanto segue.

La normativa relativa a tale fattispecie è stata modificata dal recente decreto legislativo n..121/2013 che ha ampliato la fattispecie del ritiro cautelare dell'arma di cui all'art. 39 del t.u.l.p.s disponendo che nei casi di necessità ed urgenza si può procedere all'immediato ritiro cautelare di armi, munizioni e materie esplodenti regolarmente detenute e denunciate tanto ai cittadini quanto agli ufficiali delle forze dell'Ordine che si trovino in particolari situazioni che rivestono il carattere dell'urgenza (e tale deve essere considerata quelle dell'agente di Polizia Penitenziaria che presenta all'Amministrazione di appartenenza certificazione sanitaria attestante patologia di natura psichica a seguito del quale l'Amministrazione procede al ritiro dell'arma di ordinanza).

Per questa normativa sopra richiamata "Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato al prefetto che constatata la capacità di abusarne da parte della persona, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplodenti ritirate". E' altresì previsto che , entro lo stesso termine, la persona colpita dal provvedimento debba comunicare al prefetto l'avvenuta cessione dei materiali e, "in caso di

mancato adempimento la stessa autorità di P.S. può disporre la loro confisca, ai sensi dell'art, 6, comma 5, della legge 152/75, provvedimento che assolve a funzioni sia cautelari che sanzionatori".

L'Inserimento di questo Istituto giuridico, permette di colmare un vuoto normativo che si determinava proprio nei casi di prelevamento coattivo dell'arma, di munizioni e materie esplodenti senza che tale prelievo forzoso fosse supportato da un fatto costituente reato, ma che comunque riguardava e riguarda soggetti (cittadini o appartenenti alle forze dell'ordine) che, con una presunzione di carattere oggettivo, non siano più in possesso dei requisiti richiesti per la detenzione di questi particolari materiali e vi sia l'esigenza impellente di assumere iniziative idonee a prevenire eventi tragici. E' opinione della dottrina che in questa fattispecie atipica di sequestro amministrativo dell'arma rientri anche quella prevista dalla normativa che ci riguarda e che prevede il ritiro dell'arma di ordinanza all'operatore di Polizia Penitenziaria che comunica con certificazione medica di versare in uno stato ansioso depressivo.

Scatta da tale normativa del 2013, l'obbligo per le varie autorità procedenti al ritiro dell'arma di ordinanza per il motivi di cui sopra, la comunicazione immediata al prefetto e alla questura dell'avvenuto ritiro. Tali organi, deputati al controllo e verifica della situazione del soggetto, hanno l'onere di accertare se lo stesso sia in possesso di altre armi per uso diverso, per esempio caccia, ovviamente regolarmente denunciate, e se la situazione di salute segnalata sia tale da compromettere l'utilizzo anche di tali armi. Quindi solo il prefetto può emettere il provvedimento di ritiro cautelare di tutte le armi possedute da un soggetto che versi in uno stato di salute incompatibile con il loro utilizzo, ma tutte le Autorità che hanno l'obbligo di legge di provvedere al ritiro dell'arma di ordinanza, devono comunicare immediatamente al Prefetto di avervi provveduto.

Pertanto la comunicazione che questa Direzione sta facendo nei confronti di <u>tutti</u> gli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria che presentino certificazione medica attestante stato psichico, deve intendersi atto dovuto.

Al di fuori dello stato certificato dal dipendente, non viene comunicato null'altro relativamente ai c.d. dati sensibili , né tanto meno si invia il certificato medico, trattasi, si ribadisce, di mera comunicazione di un fatto, comunicazione dovuta e i cui effetti e risvolti dipendono dalle valutazioni che fanno gli organi citati deputati ai controlli previsti ai sensi di legge.

Sperando di aver chiarito i dubbi che tale azione amministrativa ha destato e comunque dichiarandosi disponibile ad eventuali ulteriori chiarimenti ,la scrivente coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

IL DIRETTORE REGGENTE DOTT:SSA ANGELA MARCELLO